



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore COLOMBO CLAUDIO

Nella seduta del 19/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato l'11 novembre 2013 il ricorrente ha adito questo Arbitro Bancario Finanziario, esponendo di aver portato all'incasso, nella sua qualità di ultimo giratario, presso il proprio istituto di credito, n. 5 effetti cambiari, per il complessivo importo facciale di € 8.000,00 (di cui € 1.000,00 per due titoli ed € 2.000,00 per altri tre), poi trasmessi dalla banca all'istituto domiciliatario per il pagamento, odierno resistente.

Prosegue il ricorrente affermando che la banca domiciliataria degli effetti, constatato il mancato pagamento da parte dell'emittente, avrebbe colpevolmente omesso di far elevare il protesto, precludendo così al ricorrente la possibilità di esperire utilmente l'azione cambiaria di regresso, nei confronti del proprio debitore (che, nella qualità di primo prenditore, aveva provveduto a girare le cambiali a favore del ricorrente).

Ha dunque concluso il ricorrente per la condanna della banca al risarcimento del danno, quantificato in € 8.105 (di cui € 21, a titolo di spese per ciascun titolo portato all'incasso).

Nelle proprie controdeduzioni, la banca – dopo avere rilevato l'assenza, nell'ambito del territorio del Comune ove era domiciliato il pagamento, di un Pubblico Ufficiale primariamente abilitato ad elevare il protesto (Notaio o Ufficiale Giudiziario) – ha esposto di essersi attivata presso i competenti Uffici della Segreteria Comunale, senza tuttavia che



il Segretario Comunale (soggetto secondariamente abilitato, ai sensi della legge cambiaria) provvedesse alla levata, essendosi dichiarato impossibilitato a procedervi, a causa di “oggettivi impedimenti connessi alla titolarità di una Segreteria Convenzionata tra due Comuni”.

Dedotta, pertanto, la piena legittimità del proprio operato, ha concluso la banca per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In via preliminare occorre premettere come, pur non essendo stata sollevata dalla resistente alcuna eccezione in ordine alla propria legittimazione passiva, questa debba dirsi certamente sussistente.

Vero è, infatti, che la banca domiciliataria del pagamento agisce anzitutto, nell'articolata procedura di incasso di effetti cambiari, quale mandataria dell'emittente. Nondimeno, nell'espletamento di tale attività, sorgono a suo carico anche profili di responsabilità nei confronti del creditore, la cui posizione potrebbe venire pregiudicata – come avvenuto nel caso di specie – in conseguenza di un'esecuzione dell'incarico non conforme a diligenza.

Come infatti già in più occasioni osservato da questo Arbitro, peraltro sulla scorta del costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la banca domiciliataria di un effetto cambiario, in fattispecie analoghe a quelle che in questa sede ci occupa, va ritenuta responsabile ex art. 1717, quarto comma, c.c., ai sensi del quale il mandante può agire direttamente nei confronti della persona sostituita dal mandatario (e tale va considerata, anche in virtù degli accordi interbancari, la banca domiciliataria del pagamento, rispetto alla banca girataria per l'incasso).

Dunque, la banca domiciliataria per il pagamento, oltre ad essere mandataria dell'emittente, assume le vesti anche di sostituto della mandataria del creditore (e cioè della banca girataria per l'incasso), con conseguente possibilità, per il creditore, di agire direttamente nei suoi confronti, come detto, ex art. 1717, quarto comma, c.c.

Del resto, come pure recentemente ribadito, tale interpretazione «è coerente con la previsione delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, che definiscono il cliente in modo ampio, come “il soggetto che...è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari (v. sez. I, par. 3)”», sicché – quand'anche non venisse condivisa la tesi testé esposta a proposito della sussistenza di responsabilità ex art. 1717, quarto comma, c.c. – sarebbe comunque «indubitabile che la banca domiciliataria risponda nella fattispecie in esame, quanto meno a titolo di responsabilità extracontrattuale» (così, da ultimo, Collegio Roma, decisione del 14 aprile 2014 n. 2299).

Ciò chiarito in punto di legittimazione passiva, nel merito deve osservarsi come le difese opposte dalla banca alle doglianze del ricorrente non appaiano in nessun modo condivisibili.

Come è noto, ai sensi dell'art. 68 della Legge Cambiaria “Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Nei comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale”.

Ora, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questo Collegio ritiene di aderire, “se nell'ambito territoriale del comune non esiste sede o ufficio di un pubblico ufficiale primariamente competente, oppure se il pubblico ufficiale appartenente ad una delle categorie competenti in via primaria con sede o ufficio nel comune non sia di fatto utilizzabile per il servizio di protesto per qualsivoglia motivo, allora si ha la competenza concorrente del segretario comunale con quella degli appartenenti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alle categorie abilitate in via primaria non aventi sede nel comune, ma territorialmente competenti; da ciò consegue la facoltà per le aziende di credito di scegliere liberamente tra l'uno e gli altri" (così, Cass. 25 ottobre 1996, n. 9344).

La circostanza peraltro che, nell'impossibilità – giuridica o di fatto – dei soggetti appartenenti alle categorie primariamente competenti alla levata del protesto (e dunque il Notaio o l'Ufficiale Giudiziario, con sede o ufficio sulla piazza), il legittimato ad invocarla abbia la facoltà alternativa di rivolgersi o al Segretario Comunale, ovvero ad altro Notaio od Ufficiale Giudiziale, con sede o ufficio in un altro Comune territorialmente competente, è stata confermata anche dalle circolari del Ministero della Giustizia n. 2337 del 18/5/1934 e 5/34635/013 del 6/4/1977.

Ne deriva, dunque, che la resistente, una volta constatata:

- 1) l'irreperibilità di un Notaio o di un Ufficiale Giudiziario con sede o ufficio nel Comune;
- 2) l'indisponibilità del Segretario Comunale ad evadere la richiesta di levata del protesto, al fine di adempiere diligentemente al proprio mandato avrebbe dovuto tempestivamente rivolgersi ad altro Notaio od altro Ufficiale Giudiziale, con sede o ufficio in un altro Comune, incluso nel medesimo ambito territoriale (ovverosia nell'ambito del medesimo Distretto Notarile o nell'ambito del medesimo Distretto di Corte di Appello).

Ciò che invece, nel caso di specie, pacificamente non è avvenuto.

Acclarata, pertanto, la responsabilità della resistente, in ordine alla quantificazione del danno ritiene questo Collegio di non poter accogliere la prospettazione del ricorrente, secondo cui avrebbe diritto ad ottenere l'importo facciale complessivo dei 5 effetti cambiari, posto che, pur avendo egli perso la possibilità di agire con l'azione cambiaria di regresso nei confronti del proprio girante, non ha invece perso né la possibilità di agire nei confronti dell'emittente (con l'azione cambiaria diretta, che prescinde notoriamente dalla levata del protesto), né di ottenere un titolo esecutivo giudiziale nei confronti del girante, sia pure con evidente aggravamento della propria posizione creditizia, tanto con riferimento ai costi ed ai tempi necessari all'emissione del nuovo provvedimento, tanto avuto riguardo alla perdita di chances di recupero effettivo del proprio credito.

Ciò chiarito, valutate tutte le circostanze, il Collegio ritiene che il danno possa essere complessivamente quantificato in € 2.000, anche sulla scorta dei parametri contenuti nel D.M. 10.3.2014, n. 55, del Ministro della Giustizia, nonché del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda al pagamento della somma complessiva di euro 2.000,00 a favore del ricorrente a titolo risarcitorio.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE